



La Segreteria Nazionale

www.siap-polizia.org

TFS in unica soluzione per poliziotti in quiescenza o che si apprestano alla quiescenza **DIFFIDA**



Il Segretario Generale

Prot. N. 212/SG/2025

Roma, 12 giugno 2025

OGGETTO: diffida volta ad ottenere l'intervento urgente per il pagamento del T.F.S. in unica soluzione per i poliziotti in quiescenza o che si apprestano alla quiescenza, attraverso una riforma organica della materia

Spett.le
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi
Via pec protocollo.dagl@mailbox.governo.it
Via pec protocollo.dagl@pec.governo.it

Il trattamento di fine servizio deve essere erogato con la necessaria tempestività, essendo questa un corollario indispensabile dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione sanciti dall'art. 36 della Costituzione.

Le disposizioni vigenti incidono in maniera rilevante e negativa sul fattore tempo, visto che per un verso, il differimento nella corresponsione del T.F.S. non è accompagnato dalla rivalutazione monetaria delle somme dovute all'ex dipendente (ma solo dalla previsione del diritto agli interessi legali nel caso in cui il pagamento avvenga successivamente alla scadenza dei termini dilatori previsti dalle norme in materia), il che, soprattutto in periodi di elevata inflazione, riduce in modo consistente il valore reale della somma percepita dall'interessato; per altro verso, i sacrifici imposti agli ex dipendenti collocati a riposo per raggiunti limiti d'età o di servizio non possono più ritenersi ne' temporanei ne' eccezionali ne' non arbitrari ne' funzionali allo scopo.

In effetti, la dilazione dell'erogazione del T.F.S. non è più una misura temporanea e contingente, ma è divenuta strutturale, per cui le penalizzazioni imposte ai soggetti aventi diritto alla liquidazione del T.F.S. sono divenute irragionevoli e non più esigibili.

Le predette questioni sono state già portate all'attenzione del giudice delle leggi, il quale si è da ultimo pronunciato con le sentenze n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023.

Nella prima decisione la Corte ha ribadito i suddetti principi relativi alla natura del trattamento di fine servizio e alla necessità che lo stesso venga erogato con la necessaria tempestività e la stessa Corte ha invitato il legislatore a porre mano ad una riforma organica della materia, evidenziando la permanenza di un vulnus dei «... principi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana».

Il legislatore si è però limitato ad introdurre, con l'art. 23 del decreto-legge n. 4/2019, la possibilità per gli interessati di richiedere il finanziamento di una parte, pari all'importo massimo di 45.000,00 euro, dell'indennità di fine servizio maturata, garantito dalla cessione pro solvendo del credito avente ad oggetto l'emolumento, dietro versamento di un tasso di interesse fissato dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 19 agosto 2020.

L'I.N.P.S., dal canto suo, con delibera del consiglio di amministrazione n. 219 del 9



Il Segretario Generale

novembre 2022, ha istituito l'anticipazione del T.F.S., prevedendo al riguardo la possibilità per gli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di usufruire di un finanziamento pari all'intero ammontare del trattamento maturato e liquido, erogato al tasso di interesse pari all'1% fisso (a cui si aggiungono le spese di amministrazione), sempre dietro cessione pro solvendo della corrispondente quota non ancora esigibile del T.F.S.

Con la sentenza n. 130 del 2023 la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sulle questioni odierne controverse, ponendosi in continuità con la suddetta pronuncia del 2019, della quale condivide le premesse concettuali e ripropone le argomentazioni principali.

La Corte tuttavia ha rilevato che al monito contenuto nella sentenza n. 159 «...non ha [...] fatto seguito una riforma specificamente volta a porre rimedio al vulnus costituzionale riscontrato...» e, a fronte di tale inerzia, rinnova l'invito al legislatore a provvedervi.

La Corte costituzionale ha dunque concluso precisando nuovamente che per porre rimedio alla situazione sopra evidenziata occorre un intervento del legislatore affinché si trovi una soluzione che miri a superare il differimento della liquidazione e del pagamento delle indennità di fine servizio, in ossequio ai principi di adeguatezza della retribuzione, di ragionevolezza e proporzionalità, e che si sviluppi muovendo dai trattamenti meno elevati per estendersi via via agli altri.

A seguito della «sentenza monito» la norma primaria, pur riconosciuta incostituzionale, resta in vigore, contrassegnata dallo stigma dell'illegittimità costituzionale accertata ma non dichiarata, in attesa che il legislatore intervenga per adeguarsi ai rilievi della Corte.

Nel caso del T.F.S. sono decorsi ben cinque anni dalla prima «sentenza monito» e quasi due anni dalla seconda, senza che il legislatore abbia adottato alcuna misura idonea a superare i profili di criticità della normativa in questione.

Quanto alle competenze del legislatore, nel giugno 2024 sono stati presentati due disegni di legge (atti C-1254 e C-1264), che non hanno però avuto seguito in ragione del parere negativo espresso dalla Ragioneria generale dello Stato; quanto alle competenze dell'I.N.P.S., il meccanismo dell'anticipazione introdotto con la richiamata deliberazione del C.d.A. n. 219/2022 (il quale peraltro ha consentito solo a pochi soggetti di accedere al beneficio stante la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili) è stato da ultimo abrogato; neanche l'altro istituto introdotto nel 2019 (ossia il finanziamento bancario) è soddisfacente, anche perché non esiste alcun obbligo per le banche di contrarre e comunque al beneficio non potrebbero accedere i c.d. cattivi pagatori (in generale, poi, questi strumenti sono stati definiti dalla stessa Corte costituzionale di per se' non idonei a superare i profili di incostituzionalità delle norme che prevedono la dilazione del pagamento e la rateizzazione del T.F.S.).

Orbene, la discrezionalità di cui gode il legislatore nel determinare i mezzi e le modalità di attuazione di una riforma siffatta deve, tuttavia, ritenersi, temporalmente limitata.

La lesione delle garanzie costituzionali determinata dal differimento della corresponsione delle prestazioni in esame esige, infatti, un intervento riformatore prioritario, che contemperi l'indifferibilità della *reductio ad legitimitatem* con la necessità di inscrivere la spesa da essa comportata in un organico disegno finanziario che tenga conto anche degli impegni assunti



Il Segretario Generale

nell'ambito della precedente programmazione economico-finanziaria.

A tal proposito, la stessa Corte ha evidenziato *«che non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine ai gravi problemi individuati dalla presente pronuncia»*.

Stante il reiterato mancato adeguamento alle sentenze n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023, non più tollerabile, **si chiede di intervenire con urgenza con una riforma organica della materia al fine di non comprimere oltremodo e illegittimamente il diritto alla corresponsione del TFS in una unica soluzione della categoria di lavoratori rappresentati da questa OO.SS.**

Infine, corre l'obbligo di precisare che le proiezioni di spesa da effettuarsi in concreto non possono e non devono costituire un limite esegetico a fronte del diritto essenziale volto ad ottenere il TFS, corollario indispensabile dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione sanciti dall'art. 36 della Costituzione.

A tal proposito si ricorda il principio sancito dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 275/2016: *“L'equilibrio di bilancio è entrato nella nostra Costituzione in tempi recenti, ma esiste una gerarchia tra i valori costituzionali che impone una disparità tra il rispetto dei diritti essenziali e la necessità di dover far “quadrare i conti”: il primo profilo necessariamente prevale e condiziona il secondo, non essendo ammissibile che le esigenze di pareggio di bilancio comportino una compressione dei diritti fondamentali”*.

Si resta in attesa di riscontro.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Giuseppe Tani